

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09254/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9254 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Associazione Nazionale – Sindacato Professionisti Sanitari della Funzione
Infermieristica “Nursing Up”, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Aurora Donato, Bartolo Mancuso, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Antonietta Maria Schiena, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Silvio Murrone, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, Matteo Scarbaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Pastorino, Riccardo Jans, Massimiliano Cadin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Liguria, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Siciliana, Regione Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Umbria, Regione Veneto, non costituiti in giudizio.

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, Sindacato Professionale Human Caring Sanità - Shc Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Enpapi - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Canelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad opponendum:

Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche - Fnopi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Occhiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2025, pubblicato nella G.U. serie generale n. 142 in data 21.06.2025, con oggetto “Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024”;

- per quanto occorrer possa, dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 262/CSR), e di tutti i relativi allegati;

- di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4\12\2025:

per l'annullamento

- della deliberazione della Regione Campania n. 543/2025, pubblicata sul BURC n. 70 del 6 ottobre 2025, concernente “Recepimento Accordo Repertorio Atti n. 176-CSR del 3 ottobre 2024 - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Istituzione del profilo professionale di Assistente infermiere”;

- per quanto occorrer possa, della risoluzione della Regione Lombardia n. 18 concernente “Assistente infermiere”, approvata il 18 novembre 2025;

- per quanto occorrer possa, del Piano strategico, approvato dalla Conferenza delle Regioni il 27 novembre 2025, che definisce le Linee guida e i cronoprogrammi collegati all'attuazione del decreto del 28 febbraio 2025 che ha istituito il profilo di assistente infermiere;

per l'annullamento degli atti già impugnati con ricorso introduttivo, e dunque

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2025, pubblicato nella G.U. serie generale n. 142 in data 21.06.2025, con oggetto “Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024”;

- per quanto occorrer possa, dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 262/CSR), e di tutti i

relativi allegati;

- di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Campania e di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di Regione Lazio e di Regione Lombardia e di Regione Puglia e di Regione Autonoma della Sardegna e di Regione del Veneto e di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province e di Regione Autonoma Valle D'Aosta e di Regione Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2026 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, associazione sindacale fondata nel 1997 da un gruppo di infermieri al solo esclusivo scopo di tutela i diritti degli infermieri e delle altre professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie non mediche disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, ha impugnato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2025, avente ad oggetto “Recepimento dell’Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l’istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024”.

L’Associazione ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117, 118, 97, co. 2, della costituzione, del d.m. 14 settembre

1994, n. 739, dell'art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 251, degli artt. 1 e 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dell'art. 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Violazione della direttiva 2013/55/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 20 novembre 2013. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Illegittimità del DPCM 28 febbraio 2025, pubblicato in g.u. in data 21.06.2025, e dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome stipulato il 3 ottobre 2024, in quanto attribuisce all'assistente infermiere competenze e attività strettamente sanitarie.

Sostiene la ricorrente:

- che il DPCM impugnato istituisce proprio tale figura professionale, definendola come operatore di interesse sanitario ai sensi dell'art. 5 della legge n. 43/2006, attribuendole tuttavia mansioni tipiche e proprie degli infermieri professionisti, quali la somministrazione di farmaci, la gestione di stomie e sondini, la rilevazione e interpretazione di parametri vitali, compreso l'elettrocardiogramma, nonostante l'assenza di laurea e iscrizione all'albo professionale. Tale provvedimento crea dunque una grave e pericolosa sovrapposizione con la professione infermieristica regolamentata e rischia di compromettere la qualità dell'assistenza sanitaria e la sicurezza dei pazienti;
- che si tratta, pertanto, di una invasione delle competenze degli infermieri e una violazione della riserva di legge indicata dalla Legge n. 43/2006 e dalla legge n. 3/2018;
- che le professioni socio-sanitarie non hanno la competenza e la formazione necessarie, né rispondono a degli ordini professionali per compiere prestazioni strettamente sanitarie, come invece è il caso degli infermieri e degli altri professionisti ex legge n. 43/2006. Questo limite non si può colmare con l'assegnazione di un potere di direzione all'infermiere, che così viene investito della responsabilità per prestazioni che non svolge direttamente e che è tenuto ad assegnare a persone non dotate della necessaria competenza;
- che l'articolo 20, comma 1 dell'Accordo Stato-Regioni allegato al DPCM prevede

l'equipollenza tra il profilo dell'Assistente infermiere e quello dell'operatore socio-sanitario con formazione complementare. Tale assimilazione, rivela la reale finalità del provvedimento di legittimare surrettiziamente un ampliamento delle funzioni in capo agli OSS con formazione complementare, consentendo loro di svolgere, attraverso la nuova etichetta di "assistente", prestazioni sanitarie infermieristiche che la legge riserva agli infermieri laureati e abilitati. In tal modo, si assiste a una elusione dei requisiti formativi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, con effetti distorsivi sia sul piano della tutela della salute sia sul corretto esercizio delle professioni sanitarie;

- che i provvedimenti impugnati risultano anche in violazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Intatti, la figura dell'Assistente infermiere, per come delineata nel DPCM impugnato, viola in modo evidente i requisiti minimi di formazione previsti dalla Direttiva per lo svolgimento di attività sanitarie proprie degli infermieri.

Si sono costituite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni Puglia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle D'Aosta, Emilia Romagna, Campania.

La regione Lazio ha eccepito il difetto di interesse del sindacato ricorrente in quanto, l'Istituzione del profilo professionale di Assistente infermiere, era già previsto dal CCNL di comparto sottoscritto dallo stesso.

La regione Friuli Venezia Giulia si è costituita deducendo:

- che sulla base del D.M. 739/1994, l'Infermiere è responsabile dell'assistenza generale infermieristica, ha un ruolo connotato da importante discrezionalità tecnica, di identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, di controllo della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche, che non devono essere necessariamente eseguite in maniera diretta da parte dell'Infermiere. L'Infermiere, infatti, come risulta dall'art. 3, lettere e) e f) del D.M. citato, per

l'adempimento delle proprie funzioni può avvalersi dell'opera di personale di supporto;

- che l'Assistente infermiere, il quale è annoverato quale profilo professionale appartenente alla categoria degli "operatori di interesse sanitario", non riconducibile pertanto alle Professioni Sanitarie, costituisce, quindi, il "braccio operativo" dell'Infermiere.

La regione Lombardia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva processuale dell'associazione e/o, in via subordinata preliminare, di interesse concreto ed attuale a ricorrere in quanto dalla lettura dello Statuto prodotto dalla ricorrente, alcuna rappresentatività e tutela in giudizio dei propri associati è compresa nel relativo scopo statutario e in quanto la ricorrente non conseguirebbe alcun vantaggio dall'annullamento dei provvedimenti impugnati.

La Regione ha poi controdedotto nel merito.

La regione Sardegna ha rilevato che la descrizione delle competenze e delle abilità minime richieste, contenuta nel DPCM e nell'Allegato, evidenzia che l'assistente infermiere è una figura di operatore qualificato, che collabora con (di supporto per) i professionisti sanitari, per lo svolgimento di funzioni anche in ambito sanitario ma sempre attenendosi alle indicazioni dell'infermiere nell'ambito di situazioni di bassa discrezionalità decisionale e di elevata standardizzazione che ben si differenziano da quelle più specialistiche di competenza degli infermieri.

La regione Veneto ha dedotto che le attività ascrivibili alla competenza dell'assistente infermiere si inquadrano perfettamente tra quelle a supporto dell'infermiere, in quanto caratterizzate dall'assenza di autonomia decisionale, dalla bassa discrezionalità, dall'elevata standardizzazione (caratteristiche tutte queste correlate anche alla situazione di stabilità clinica del paziente) e dalla necessità di rispettare le valutazioni e la supervisione dell'infermiere e che l'art. 9, comma 2, dell'accordo censurato, prevede infatti almeno 20 ore di esercitazioni/simulazioni, metodologia finalizzata all'acquisizione di abilità tecniche attraverso

addestramento.

È intervenuta ad opponendum la Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche – FNOPI eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione a un'Amministrazione resistente (art. 27, CPA); difetto di legittimazione e interesse a ricorrere; acquiescenza all'introduzione nell'ordinamento giuridico della figura dell'Assistente Infermiere; mancata notificazione alla FNOPI (art. 41, CPA).

In particolare:

- il ricorso non è stato notificato alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol che, unitamente alle altre Amministrazioni territoriali che compongono la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- la tutela del profilo infermieristico non pertiene alla componente sindacale, ma a quella ordinistica e dunque agli OPI provinciali e alla FNOPI;
- Nursing Up ha sottoscritto il CCNL del Comparto Sanità 2022-2024 approvato il 18 giugno 2025 in cui è previsto e disciplinato il profilo professionale dell'AI.

La FNOPI ha poi controdedotto nel merito.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito il difetto di legittimazione della Conferenza permanente e l'inammissibilità degli interventi della Federazione Nazionale M.I.G.E.P., del Sindacato professionale Human Caring Sanità e dell'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

Nel merito ha dedotto:

- che l'inserimento dell'OSS nell'ambito dell'area professionale sociosanitaria, ai sensi del richiamato art. 5 della legge n. 3/2018, non ha inteso comportare l'attribuzione allo stesso dello status giuridico di professione sanitaria, ma l'OSS resta inquadrato tra gli operatori di interesse sanitario, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 43 del 2006, la cui formazione è demandata alle Regioni;

- che la nuova figura è stata prevista per fornire assistenza diretta alla persona di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo, operando secondo le indicazioni dell'infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori. Sarà attivo nell'ambito di situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, mirando a soddisfare bisogni assistenziali di persone adulte con problemi di salute prevalentemente cronici, acuti in situazione di stabilità clinica, disabilità, disturbi di salute mentale, dipendenza patologica, in tutte le fasi della vita, compresa la terminalità;

- che tutte le prerogative che caratterizzano la figura dell'Infermiere ai sensi del citato DM 739 rimangono intatte, mentre in capo all'Assistente restano attività meramente esecutive, che la legge attribuisce al personale di supporto.

La regione Puglia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse concreto ed attuale all'annullamento in quanto le regioni e le Province autonome non hanno al momento definito il fabbisogno formativo, il fabbisogno professionale di assistente infermiere e l'organizzazione dei corsi di formazione. Pertanto, in assenza di tali adempimenti propedeutici all'avvio dei corsi e al rilascio della nuova qualifica professionale, la lesione lamentata da Nursing Up rimane confinata a un piano meramente astratto e potenziale.

La Regione ha poi controdedotto nel merito.

Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la deliberazione della Regione Campania n. 543/2025, concernente "Recepimento Accordo Repertorio Atti n. 176-CSR del 3 ottobre 2024 - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Istituzione del profilo professionale di Assistente infermiere", la risoluzione della Regione Lombardia n. 18 concernente "Assistente infermiere", e il Piano strategico, approvato dalla Conferenza delle Regioni il 27 novembre 2025, che definisce le Linee guida e i cronoprogrammi collegati all'attuazione del decreto del 28 febbraio 2025 che ha istituito il profilo di assistente infermiere, deducendo i medesimi motivi di diritto già proposti con il ricorso originario.

Sono intervenuti ad adiuvandum la Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e sociosanitarie e il Sindacato professionale Human Caring Sanità - SHC sanità e l'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

Le parti hanno depositato ulteriori memorie.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Sono anzitutto fondate le eccezioni proposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente e di inammissibilità degli atti di intervento della Federazione Nazionale M.I.G.E.P., del Sindacato professionale Human Caring Sanità e dell'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

Per quanto riguarda la Conferenza permanente si rileva che questa non è un organo con attribuzioni sue proprie, con la conseguenza che gli atti adottati da questa entrano far parte del procedimento ma non sono dotati di autonoma lesività.

Sono poi inammissibili gli interventi ad adiuvandum in quanto gli intervenienti sono promossi da soggetti che sono ex se legittimati a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale.

In questa ipotesi gli intervenienti non fanno valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che avrebbe dovuto essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali.

Il ricorso è comunque inammissibile.

Un'associazione, o un sindacato, non possono agire per la difesa di singole posizioni o di interessi di una sola parte degli iscritti, ma sono legittimati ad agire in giudizio a tutela sia delle prerogative del sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia degli interessi collettivi della categoria stessa, interamente considerata.

Sotto quest'ultimo profilo, non sussiste legittimazione alle azioni nelle quali

l'interesse dedotto in giudizio concerne una parte soltanto delle categorie rappresentate ovvero singoli associati o, in ogni caso, in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte di modo che l'associazione finisca per porsi in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati.

Nel caso in esame, non viene azionato un interesse comune e omogeneo di tutti i soggetti rappresentati, posto che l'interesse azionato non è comune a tutta la categoria degli infermieri.

D'altronde, la stessa costituzione ad opponendum della Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche, ente che rappresenta gli infermieri, evidenzia la non comunanza dell'interesse dei soggetti facenti parte dell'associazione ricorrente.

Inoltre, il ricorso è comunque inammissibile in quanto la ricorrente risulta firmataria del CCNL, recepito dal provvedimento impugnato, nel quale è previsto il profilo di Assistente Infermiere.

Il ricorso è comunque infondato.

Sostiene la ricorrente che all'Assistente infermiere si attribuirebbe mansioni tipiche e proprie degli Infermieri professionisti, creando quindi una sovrapposizione con la professione infermieristica.

Per l'art. 1 del d.m. n. 739/1994 *“l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica ... 3. L'infermiere: ... e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto”*.

La figura dell'Assistente infermiere rientra proprio nell'ambito delle lettere e) e f) sopra riportate, in quanto viene inquadrato nella categoria degli “operatori di interesse sanitario”, ed è previsto per svolgere le sue funzioni solo a seguito di precise indicazioni fornitegli dall'infermiere.

Proprio il fatto che l'Accordo Stato Regioni del 3 ottobre 2024, prevede l'intervento dell'Assistente infermiere solo per i pazienti in situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, denota il fatto che l'Assistente infermiere non ha una propria autonomia nell'individuare il piano assistenziale ma si limita ad eseguire quanto a lui indicato dall'Infermiere.

Ad esempio, per quanto riguarda la somministrazione di farmaci, l'Allegato 1 stabilisce che *“in situazioni di stabilità clinica e trattamenti cronici, preparare e far assumere farmaci per via naturale (orale e sublinguale, topica: transdermica, cutanea, otologica, oftalmica, nasale, inalatoria, vaginale, rettale), tramite accessi enterali stabilizzati. Previa valutazione dell'infermiere delle condizioni clinico-assistenziali e con la sua supervisione somministra farmaci per via intramuscolare e cutanea”*, evidenziando quindi come vi debba sempre essere una preventiva valutazione dell'infermiere.

In sostanza, l'Assistente infermiere non è previsto per fornire attività di esclusiva competenza dell'Infermiere ma esclusivamente quale figura di ausilio.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Vincenzo Rossi, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO